



**CORECOM**  
Comitato Regionale per le Comunicazioni  
**VENETO**



# **RELAZIONE**

## **SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016**

*Approvata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni nella seduta del 29 marzo 2017*



## **Componenti del Corecom del Veneto**

Gualtiero MAZZI (Presidente), Nerino CHIEREGHIN, Fabrizio COMENCINI, Marco MAZZONI NICOLETTI, Luigi PERISSINOTTO.

### **Servizio per le Comunicazioni del Consiglio regionale del Veneto**

Dirigente Capo: Claudio Giulio Rizzato

### **Ufficio Diritti della Persona**

Dirigente: Stefano Amadi

### **Sede**

Via Poerio, n. 34 - 30171 Mestre Venezia

Tel.: + 39 041-2701650

Fax: + 39 041-2701659

E-mail: [corecom@consiglioveneto.it](mailto:corecom@consiglioveneto.it)

PEC: [corecom@consiglioveneto.legalmail.it](mailto:corecom@consiglioveneto.legalmail.it)

Sito: <http://corecom.consiglioveneto.it/corecom/>

## **RELAZIONE SULL'ATTIVITA'**

## **SVOLTA NEL 2016**

**Approvata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni nella seduta del 29 marzo 2017**

## **INDICE**

### **RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL 2016**

**Introduzione** **pag. 1**

#### **Capitolo primo**

**Vigilanza e controllo sul sistema dell'informazione regionale** **pag. 5**

- a) Par condicio in materia elettorale pag. 5
- b) Accesso alla programmazione televisiva e radiofonica della RAI pag. 10
- c) Vigilanza in merito ai sondaggi pag. 11

#### **Capitolo secondo**

**Consulenza per gli organi regionali** **pag. 13**

Consulenza in materia di comunicazione pag. 13

#### **Capitolo terzo**

**Sostegno alle imprese** **pag. 15**

- a) Contributi alle emittenti televisive locali pag. 15
- b) Rimborsi relativi alla trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito (MAG) pag. 16

#### **Capitolo quarto**

**Tutela e supporto ai cittadini** **pag. 19**

- a) Vigilanza nella materia della tutela dei minori pag. 19
- b) Diritto di rettifica pag. 20
- c) Conciliazione delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale pag. 21

#### **Capitolo quinto**

**Attività di comunicazione, iniziative, eventi** **pag. 33**

#### **Capitolo sesto**

**Prospetto delle spese sostenute nell'anno 2016** **pag. 35**



## Introduzione

Come previsto dall'art. 14, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom), entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato è tenuto presentare una relazione al Consiglio regionale e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) sull'attività da esso svolta, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate.

In data 8 marzo 2016 si è insediato il nuovo Comitato, nominato dal Presidente del Consiglio Regionale con propri decreti del precedente 5 febbraio; in carica per il quinquennio 2016 – 2020, esso vede la presenza dei seguenti componenti:

- Gualtiero MAZZI (Presidente)
- Nerino CHIEREGHIN
- Fabrizio COMENCINI
- Luigi PERISSINOTTO
- Marco MAZZONI NICOLETTI

Due gli obiettivi che il nuovo organo collegiale ha condiviso e si è posto come riferimento per la propria attività futura: il raggiungimento delle condizioni necessarie per l'ottenimento delle seconde deleghe da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'attivazione di iniziative e strumenti per un ancor migliore perseguimento della tutela dei minori.

Con riferimento a quest'ultimo obiettivo, il Comitato in data 8 novembre 2016 ha incontrato il Corecom Lombardia - primo in Italia a dare concreta realizzazione ad un particolare intervento a tutela dei minori nell'utilizzo di internet da parte di essi, mediante lo "*Sportello Help Web Reputation*" - e, sulla scorta di tale incontro, sta ora predisponendo una proposta di un'iniziativa volta, da un lato, ad istituire uno sportello che permetta agli interessati (anche minorenni, tramite i propri genitori o tutori) di richiedere interventi correttivi o di rimozione da internet di contenuti lesivi della dignità della persona e, dall'altro, ad effettuare - con l'auspicata collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale - degli interventi formativi nelle scuole, allo scopo di fornire una maggiore conoscenza per il corretto uso dei *social network* e prevenire così comportamenti a rischio.

Con riferimento al primo obiettivo, invece, con deliberazione n. 5 del 19 ottobre 2016 il Comitato ha provveduto ad individuare le risorse umane, tecnologiche e logistiche necessarie all'effettivo avvio del processo di conferimento delle suddette deleghe, inviando detto provvedimento all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, salvo poi definire le risorse effettivamente necessarie "a regime" all'esito della sperimentazione che si effettuerà in accordo e con il supporto dell'Agcom.

In particolare, è stata sottolineata la necessità di svolgere con estremo scrupolo la definizione delle risorse umane necessarie, ponendo grande attenzione alla tempistica, al fine di evitare l'assunzione di competenze le quali, se non adeguatamente supportate dalle necessarie risorse umane sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, risulterebbero poi ingestibili. Allo scopo, la struttura ha provveduto a redigere un'analisi comparativa con i principali Corecom italiani, come verrà ricordato anche nel successivo capitolo quinto.

Inoltre, si è provveduto a richiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale anche il completamento della dotazione organica, progressivamente assottigliatasi negli anni, necessaria a far fronte al già notevole carico di lavoro risultante dalle attuali deleghe "c.d. di prima fase".

---

Come per il passato, la presente relazione per l'anno 2016 valorizza le diverse finalità a cui tendono i compiti e le funzioni espletate dal Corecom, distinguendole nel modo che segue: finalità di vigilanza e controllo sul sistema dell'informazione regionale, finalità di consulenza per gli organi regionali e diffusione della cultura dell'informazione, finalità di sostegno alle imprese, finalità di tutela e supporto ai cittadini.

Anche nel 2016 il Corecom ha espletato i compiti relativi alle funzioni proprie e delegate, previste dalla legge istitutiva, dall'AGCOM nonché dai Decreti Ministeriali del Ministero per lo Sviluppo Economico.

Per quanto concerne la funzione di controllo sul sistema di informazione, il Comitato e la struttura di supporto sono stati fortemente impegnati nell'attività di vigilanza sul rispetto della par condicio, durante le campagne elettorali per il referendum popolare del 17 aprile, per il primo turno delle elezioni comunali del 5 giugno e per il successivo turno di ballottaggio del 19 giugno e, infine, per il referendum costituzionale del 5 dicembre 2016, provvedendo al monitoraggio delle emittenti televisive locali e offrendo consulenza in tema di comunicazione agli organi della Regione che ne hanno fatto richiesta.

L'attività del Corecom è stata diretta anche al sostegno delle imprese, attraverso la predisposizione dell'istruttoria per il pagamento dei contributi alle emittenti televisive locali, nonché ai rimborsi relativi alla trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito.

Inoltre, il Comitato ha esercitato la sua funzione di supporto ai cittadini, che si è estrinsecata nella vigilanza sul rispetto della normativa che tutela i minori nella programmazione radiotelevisiva locale, nella tutela del diritto di rettifica e nella fondamentale attività di conciliazione delle possibili controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale.

Sempre con riferimento all'attività a supporto ai cittadini, il Comitato – proseguendo nell'attività di rilancio del servizio dei programmi dell'accesso alle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo – ha provveduto alle istruttorie relative alla successiva messa in onda all'interno della programmazione regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, garantite dall'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Nel 2016 il Comitato si è riunito per un totale di 32 sedute, nel corso delle quali ha autorizzato e Regolato, con decisioni che l'organismo approva collegialmente, la realizzazione delle attività programmate e lo svolgimento degli adempimenti istituzionali.

Il Comitato ha inoltre partecipato, nella persona del Presidente e/o di un componente delegato dallo stesso Comitato, alle sedute del Coordinamento Nazionale dei Comitati per le Comunicazioni delle Regioni e delle Province Autonome, che si svolgono con cadenza solitamente mensile mensilmente in Roma e/o in una sede designata di un altro Corecom. In tali occasioni, una particolare attenzione è stata rivolta al rinnovo dell'Accordo Quadro del 2008 tra l'Autorità e le Conferenze dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, base delle successive convenzioni tra singoli Corecom ed AGCOM per il conferimento delle materie delegabili.

Nel corso del 2016 i Componenti del Comitato sono inoltre intervenuti in diversi Convegni e Seminari in materia di comunicazione, organizzati da altri Corecom e da operatori del settore, al fine di esportare l'esperienza acquisita dal Corecom del Veneto e promuovere le ricerche svolte in un'ottica di reciproco scambio di buone prassi.

Infine, si sono intensificati i rapporti tra la struttura amministrativa e il Coordinamento nazionale dei Direttori/Segretari dei Corecom italiani.

Per lo svolgimento delle attività a supporto del Comitato, dal 1° settembre 2016 la struttura amministrativa posta a supporto alle attività del Corecom Veneto è inquadrata nel Servizio per la comunicazione del Consiglio regionale del Veneto.





## Capitolo primo

### Vigilanza e controllo sul sistema dell'informazione regionale

#### A) PAR CONDICIO IN MATERIA ELETTORALE

##### Attività compiuta

Anche durante le campagne elettorali e referendarie dell'anno 2016, il Corecom, è stata investita da svariate segnalazioni relative al **divieto di comunicazione istituzionale** prescritto dall'articolo 9 della legge statale in materia di par condicio, oltre a svolgere i consueti **compiti di vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive**.

##### **Attività relativa al divieto di comunicazione istituzionale nel periodo elettorale**

Ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, *“è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”*.

In proposito, il Corecom ha svolto attività di vigilanza nei confronti della comunicazione istituzionale effettuata dalle Amministrazioni pubbliche nel periodo di *par condicio*, a seguito di diciannove segnalazioni di presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 pervenute da soggetti politici nel corso delle tre campagne referendarie ed elettorali svoltesi nel corso del 2016.

Il Comitato ha quindi svolto diciannove attività pre-istruttorie, inviando all'Autorità otto proposte di archiviazione (oltre a tre archiviazioni effettuate direttamente in via amministrativa) ed otto proposte di applicazione della sanzione prevista dall'articolo 10, comma 8, lettera a) della citata legge n. 28 del 2000, consistente nella trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa. L'AGCOM non ha aderito alle proposte formulate dal Corecom Veneto in soli quattro dei casi segnalati.

##### **Il monitoraggio delle emittenti televisive locali**

##### ***Referendum popolare del 17 aprile 2016***

Obiettivo di questo monitoraggio – realizzato dalla Società Cares scrl - Osservatorio di Pavia *Media Research (di seguito Osservatorio di Pavia) su incarico del Corecom a seguito di esperimento di indagine di mercato* - è stato quello di misurare il pluralismo politico-istituzionale delle emittenti venete nell'ambito della campagna elettorale per il referendum popolare sulla trivellazione marina, svoltosi il 17 aprile 2016.

La normativa vigente, oltre a definire la qualifica di “soggetto politico”, prevede, anzitutto, che il monitoraggio del pluralismo venga svolto su due macro-generi di programma: quelli di

comunicazione politica e quelli di informazione.

- A) Per quanto riguarda i **programmi di comunicazione politica**, essi “devono consentire una **effettiva parità di condizioni** tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione”.
- B) Per quanto riguarda i **programmi d'informazione**, si stabilisce che in essi siano garantiti alcuni **principi generali**, quali:
1. la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista;
  2. il rispetto della separazione fra informazione e opinione e della persona, nell'esercizio della libertà di commento e di critica;
  3. nei periodi elettorali è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Le linee guida dell'Agcom danno alcune indicazioni operative stabilendo che:

- **sono soggetti pertinenti tutti i soggetti politici e istituzionali** (per i soggetti politici che ricoprono una carica istituzionale - ad es. un sindaco - vanno indicati il ruolo istituzionale e l'appartenenza politica);
- dei soggetti pertinenti vanno rilevati **tempo di antenna, tempo di parola** e la differenza tra tali due variabili, definito come **tempo di notizia**, inteso come tempo dedicato al soggetto politico attraverso la mediazione giornalistica. E' stato altresì rilevato il tempo dedicato ai diversi argomenti durante il tempo di antenna e di parola.

I rapporti settimanali redatti dall'Osservatorio di Pavia hanno effettuato una dettagliata analisi per ognuna delle emittenti oggetto del campione in ciascuna delle quattro rispettive settimane monitorate.

Il **Rapporto finale** costituisce una sintesi dei risultati del monitoraggio del pluralismo politico svolto nei 30 giorni precedenti la data del referendum e riportato in report settimanali.

Nel Rapporto finale sono stati illustrati e commentati i principali risultati, secondo una linea interpretativa che deriva dalla Delibera 73/16/CONS dell'AGCOM e dai richiami che la stessa Autorità ha effettuato nel corso di questi anni volti a sottolineare quali siano gli aspetti più rilevanti da osservare nell'analisi della campagna elettorale rappresentata nei media.

**Si riportano di seguito gli elementi di sintesi dell'analisi effettuata:**

- periodo monitorato: 17 marzo – 15 aprile 2016
- reti monitorate: (individuato dal Corecom in base ai criteri di territorialità, di *audience* e di presenza di programmi di informazione nell'ambito locale): undici (Antenna 3 Nordest – Italia 53 - Rete Veneta – Telearena – Telenuovo VR – TVA Vicenza - TV7 Triveneta – Tele Chiara – 7 Gold Tele Padova – Tele Venezia – RAI 3 (sede regionale per il Veneto)

- fasce orarie: 06:00 - 9:00; 12:00 - 14:30 - 19:00 - 23:30
- giorni monitorati: 30
- programmi inclusi nell'analisi come specificato nel disciplinare tecnico: programmi di approfondimento giornalistico, talk show, rassegne stampa, programmi di comunicazione politica (esclusi i Messaggi elettorali gratuiti o a pagamento).

L'attività di monitoraggio ha consentito di rilevare una violazione della normativa in materia di par condicio commessa da un'emittente televisiva, ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 11 *quinquies* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che "In caso di accertamento [...], di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti".

Nello specifico, la sanzione inflitta è stata quella di trasmettere per quattro giorni consecutivi un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa in quanto il conduttore di un programma informativo aveva fornito indicazioni di voto relative al referendum del 17 aprile 2016.

### ***Elezioni comunali del 5 giugno 2016***

Realizzato dalla GECA Italia srl, l'obiettivo di questo monitoraggio è stato misurare il pluralismo politico-istituzionale delle emittenti Venete nell'ambito della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 31 maggio 2015.

Sulla scorta della normativa e dei criteri descritti in precedenza, i rapporti settimanali redatti dalla GECA Italia hanno effettuato una dettagliata analisi per ciascuna delle emittenti oggetto del campione nella settimana monitorata

Il Rapporto finale costituisce invece una sintesi dei risultati del monitoraggio del pluralismo politico svolto nei 30 giorni precedenti le elezioni amministrative del 5 giugno 2016 e riportato in report settimanali.

Nel Rapporto finale sono stati illustrati e commentati i principali risultati, secondo una linea interpretativa che deriva dalla Delibera 137/16/CONS dell'AGCOM e dai richiami che la stessa Autorità ha effettuato nel corso di questi anni volti a sottolineare quali siano gli aspetti più rilevanti da osservare nell'analisi della campagna elettorale rappresentata nei media.

In particolare, l'attenzione al "tempo di parola" è stata privilegiata rispetto alle altre due variabili ("tempo di antenna" e "tempo di notizia"): così in seguito le informazioni riportate faranno riferimento principalmente a tale parametro.

### **Si riportano di seguito gli elementi di sintesi dell'analisi effettuata:**

- periodo monitorato: 5 maggio – 3 giugno 2016
- reti monitorate (individuate dal Corecom in base ai criteri di territorialità, di *audience* e di presenza di programmi di informazione nell'ambito locale): undici (Antenna 3 Nordest – Italia

53 - Rete Veneta – Telearena – Telenuovo VR – TVA Vicenza - TV7 Triveneta – Tele Chiara – 7 Gold Tele Padova – Tele Venezia – RAI 3 (sede regionale per il Veneto)

- fasce orarie: 06:00 - 9:00; 12:00 - 14:30 - 19:00 - 23:30
- giorni monitorati: 30
- programmi inclusi nell'analisi come specificato nel disciplinare tecnico: programmi di approfondimento giornalistico, talk show, rassegne stampa, programmi di comunicazione politica (esclusi i Messaggi elettorali gratuiti o a pagamento).

### ***Elezioni amministrative – ballottaggio del 19 giugno 2016***

Analoga attività di monitoraggio è stata effettuata dalla GECA Italia in riferimento al turno di ballottaggio che ha interessato i seguenti comuni veneti:

- **Provincia di Padova:** Abano Terme ed Este
- **Provincia di Rovigo:** Adria
- **Provincia di Treviso:** Oderzo
- **Provincia di Venezia:** Chioggia
- **Provincia di Verona:** Bovolone e San Giovanni Lupatoto

I rapporti settimanali redatti dall'Osservatorio di Pavia hanno effettuato una dettagliata analisi per ciascuna delle emittenti oggetto del campione nella settimana monitorata.

Il **Rapporto finale** costituisce invece una sintesi dei risultati del monitoraggio del pluralismo politico svolto nei 12 giorni precedenti il turno di ballottaggio delle elezioni comunali e riportato in report settimanali.

Nel Rapporto finale sono stati illustrati e commentati i principali risultati, secondo una linea interpretativa che deriva dalla Delibera 137/16/CONS dell'AGCOM sopra menzionata e dai richiami che la stessa Autorità ha effettuato nel corso di questi anni volti a sottolineare quali siano gli aspetti più rilevanti da osservare nell'analisi della campagna elettorale rappresentata nei media.

In particolare, l'attenzione al "tempo di parola" è stata privilegiata rispetto alle altre due variabili ("tempo di antenna" e "tempo di notizia"): così in seguito le informazioni riportate faranno riferimento principalmente a tale parametro.

**Si riportano di seguito gli elementi di sintesi dell'analisi effettuata, unitamente alle tabelle riassuntive per emittente:**

- periodo monitorato: 6 – 17 giugno 2016
- reti monitorate (individuate dal Corecom in base ai criteri di territorialità, di audience e di presenza di programmi di informazione nell'ambito locale): undici (Antenna 3 Nordest – Italia 53 - Rete Veneta – Telearena – Telenuovo VR – TVA Vicenza - TV7 Triveneta – Tele Chiara – 7 Gold Tele Padova – Tele Venezia – RAI 3 (sede regionale per il Veneto))
- fasce orarie: 06:00 - 9:00; 12:00 - 14:30 - 19:00 - 23:30

- giorni monitorati: 30
- programmi inclusi nell'analisi come specificato nel disciplinare tecnico: programmi di approfondimento giornalistico, talk show, rassegne stampa, programmi di comunicazione politica (esclusi i Messaggi elettorali gratuiti o a pagamento).

### **Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016**

Realizzato dalla GECA Italia srl, l'obiettivo di questo monitoraggio è stato misurare il pluralismo politico-istituzionale delle emittenti Venete nell'ambito della campagna referendaria del 4 dicembre 2016.

Sulla scorta della normativa e dei criteri descritti in precedenza, i rapporti settimanali redatti dalla GECA Italia hanno effettuato una dettagliata analisi per ciascuna delle emittenti oggetto del campione nella settimana monitorata

Il Rapporto finale costituisce invece una sintesi dei risultati del monitoraggio del pluralismo politico svolto nei 30 giorni precedenti la data del referendum e riportato in report settimanali.

Nel Rapporto finale sono stati illustrati e commentati i principali risultati, secondo una linea interpretativa che deriva dalla Delibera 488/16/CONS dell'AGCOM e dai richiami che la stessa Autorità ha effettuato nel corso di questi anni volti a sottolineare quali siano gli aspetti più rilevanti da osservare nell'analisi della campagna elettorale rappresentata nei media.

In particolare, l'attenzione al "tempo di parola" è stata privilegiata rispetto alle altre due variabili ("tempo di antenna" e "tempo di notizia"): così in seguito le informazioni riportate faranno riferimento principalmente a tale parametro.

Si riportano di seguito gli elementi di sintesi dell'analisi effettuata:

- periodo monitorato: 3 novembre – 2 dicembre 2016
- reti monitorate (individuata dal Corecom in base ai criteri di territorialità, di audience e di presenza di programmi di informazione nell'ambito locale): undici (Antenna 3 Nordest – Italia 53 - Rete Veneta – Telearena – Telenuovo VR – TVA Vicenza - TV7 Triveneta – Tele Chiara – 7 Gold Tele Padova – Tele Venezia – RAI 3 (sede regionale per il Veneto)
- fasce orarie: 06:00 - 9:00; 12:00 - 14:30 - 19:00 - 23:30
- giorni monitorati: 30
- programmi inclusi nell'analisi come specificato nel disciplinare tecnico: programmi di approfondimento giornalistico, talk show, rassegne stampa, programmi di comunicazione politica (esclusi i Messaggi elettorali gratuiti o a pagamento).

**B) ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA E RADIOFONICA DELLA RAI**

L'art. 6 della Legge n. 103 del 1975 *"Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"* prevede che siano riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai seguenti soggetti:

- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionale;
- gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, ecc.;
- organizzazioni associative delle autonomie locali;
- enti ed associazioni politiche e culturali;
- associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
- gruppi etnici e linguistici;
- confessioni religiose e loro articolazioni regionali;
- sindacati nazionali e loro articolazioni regionali;
- movimenti politici;
- partiti e gruppi rappresentati in Parlamento nel rispetto del periodo di par condicio elettorale di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28.

La legge della Regione del Veneto n. 18 del 2001 *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per comunicazioni (Corecom)"* sancisce all'art. 11 che il Corecom, tra le funzioni proprie, svolga anche la seguente: *"regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 103 del 1975"*.

Il Corecom Veneto, con delibera n. 15 del 4 novembre 2015 (pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 8 del 29 gennaio 2016), ha approvato il testo di regolamento, sostitutivo del precedente adottato nell'anno 2013, al fine di tenere in opportuna considerazione tanto il diritto dei soggetti quanto le esigenze di carattere tecnico della RAI, alla quale compete l'effettiva messa in onda dei programmi dell'accesso.

A tali fini, è stato redatto un testo strutturato nelle seguenti due parti:

- Regolamento, disciplinante la fase di esame delle richieste di accesso e di formazione della relativa graduatoria, di esclusiva spettanza del Corecom Veneto;
- Disciplinare Tecnico, disciplinante gli aspetti tecnico-operativi per l'esercizio del diritto di accesso, redatto d'intesa con la RAI.

La Struttura di supporto procede all'istruttoria delle richieste pervenute e presenta una relazione al Comitato ai fini dell'adozione della graduatoria. Per garantire la più ampia pluralità di accesso, la

proposta di graduatoria delle domande è formulata secondo diversi criteri, compresa la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma proposto.

Il Comitato delibera quindi i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo il tempo effettivo messo a disposizione dalla sede regionale per il Veneto della Concessionaria pubblica.

### **Attività compiuta**

Nel corso dell'anno 2016 sono state effettuate dalla sede regionale per il Veneto della concessionaria RAI due trasmissioni dell'accesso, rispettivamente in data 17 settembre e 10 dicembre, base per l'ulteriore sviluppo concretizzatosi l'anno successivo.

## **C) VIGILANZA IN MERITO AI SONDAGGI**

### **Attività compiuta**

Per effetto della "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni" stipulata tra l'AGCOM e il Corecom Veneto in data 23 dicembre 2004, all'art. 4, comma 1, lett. a), il Corecom Veneto è stato delegato all'esercizio delle funzioni attinenti alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale.

La Struttura di supporto, pertanto, ha agito in base alla disciplina in vigore, ovvero:

- Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, allegato A alla [delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010](#) dell'AGCOM;
- Nota AGCOM del 27 aprile 2011, prot. 19815, "Linee guida per l'esercizio da parte dei Corecom della funzione delegata di vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale".

Sulla base di detta normativa, il Comitato – nella seduta del 4 febbraio 2015 – ha innovato la modalità di effettuazione della vigilanza, adottando, in via sperimentale, modalità di svolgimento volte ad incrementare l'efficacia e l'efficienza del monitoraggio stesso.

Si è pertanto provveduto a richiedere, in ragione bimestrale, ai direttori di giornali e periodici locali le date nelle quali sia stata eventualmente effettuata la pubblicazione dei risultati di sondaggi come sopra specificati, con l'obiettivo di responsabilizzare e – al tempo stesso – coinvolgere le stesse testate giornalistiche in un rapporto collaborativo con il Corecom Veneto.

Dopo il primo periodo di fattiva collaborazione da parte delle testate, si è però assistito ad una diminuita partecipazione da parte delle stesse, rendendo quindi necessario mantenere il controllo a campione.

Le testate oggetto dell'attività di controllo e messe a disposizione dell'Ufficio Stampa del Consiglio regionale, sono le seguenti:

quotidiani

1. L'Arena (Verona)
2. La Tribuna di Treviso
3. La Nuova di Venezia e Mestre
4. Il Giornale di Vicenza
5. Il Mattino di Padova
6. Corriere del Veneto
7. Corriere delle Alpi (Belluno)
8. La Voce di Rovigo

periodici

9. L'Azione (Vittorio Veneto)
10. La Difesa del Popolo (Padova)
11. Gente veneta (Venezia)
12. Nuova scintilla (Chioggia)
13. Verona fedele
14. La Vita del popolo (Treviso)
15. La Voce dei Berici (Belluno)
16. La Settimana (Rovigo)
17. L'Amico del Popolo (Belluno).



**Capitolo secondo****Consulenza per gli organi regionali****CONSULENZA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE****Attività compiuta**

L'art. 11 della Legge regionale n. 18 del 2001 istitutiva del Corecom, disciplina le Funzioni proprie del Comitato. In particolare la lettera e) del citato art. 11 prevede che il Comitato "esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni".

Questa attività si esplica essenzialmente nella stesura dei pareri richiesti, e previsti dalla normativa, sulle iniziative televisive ed editoriali individuate e programmate negli atti amministrativi e deliberativi della Regione.

Al termine dell'anno 2016 al Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto è stato richiesto di fornire il proprio parere non vincolante in merito a:

- POR FSE 2014-2020. Piano di comunicazione. Interventi di informazione e pubblicità. Pianificazione dei mezzi di comunicazione. Area Capitale Umano e Cultura, U.O. Cabina di Regia FSE (con istruttoria conclusasi nel corso dell'anno successivo).



**Capitolo terzo****Sostegno alle imprese****A) CONTRIBUTI ALLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI****Attività compiuta**

Nel corso dell'anno 2016 si è conclusa l'istruttoria per attribuire alle emittenti televisive locali il contributo – riferito all'anno 2015 – di cui dall'art. 45, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, "*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*".

L'attribuzione di detti benefici è stato disciplinato dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 – cd. "Regolamento" – che stabilisce i requisiti delle emittenti locali aventi titolo a beneficiare dei contributi previsti dalla sopraccitata Legge 448/98, gli elementi di valutazione e i punteggi da assegnare a ciascun elemento, e che affida il compito di accertare la sussistenza dei requisiti e di predisporre le graduatorie dei beneficiari ai Corecom territorialmente competenti.

Nello specifico, era stato emanato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2015 "Domanda per l'attribuzione dei benefici previsti alle emittenti televisive locali, per l'anno 2014 (ex art. 45, legge 448/98)" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2015, che specifica termini procedurali e modalità di erogazione dei predetti contributi, fissando la scadenza della domanda al 9 novembre 2015.

Erano pervenute entro il termine al Corecom Veneto n. 25 istanze delle società esercenti le emittenti televisive locali.

Il Comitato aveva quindi invitato la Struttura amministrativa di supporto al Corecom a procedere alle verifiche amministrative previste dalle fonti succitate, in relazione a quanto dichiarato dalle emittenti televisive che hanno presentato domanda tempestivamente.

L'attività degli uffici, coadiuvata, come previsto dal programma di attività per il 2015, da un dottore commercialista revisore contabile e da un consulente del lavoro, si è poi conclusa con l'adozione – da parte del Comitato – della deliberazione n. 4 del 14 ottobre 2016; detto provvedimento è stato comunicato al competente Ministero dello Sviluppo Economico e, contestualmente, resa pubblica ai sensi dell'articolo 2 del DM 5 novembre 2004, n. 292 e dell'articolo 2 del bando 6 agosto 2015 citati.

Sulla base della graduatoria predisposta dal Corecom, il Ministero per lo Sviluppo Economico trasferisce i fondi alle emittenti locali. Nella tabella seguente si evidenziano le somme corrisposte nell'ultimo quinquennio.

<b>CONTRIBUTO COMPLESSIVO NAZIONALE E RIPARTIZIONE REGIONALE (ai sensi del D. M. 292/2004)</b>						
<b>Periodo 2010 - 2015</b>						
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Numero emittenti che hanno presentato istanza per i contributi</b>	27	26	24	24	23	25
<b>Numero emittenti ammesse in graduatoria</b>	27	25	23	24	24	23
<b>Contributo complessivo Nazionale (in €)</b>	66.360.000,00	95.929.331,45	71.512.307,10	56.915.002,95	39.147.795,50	36.395.464,90
<b>Contributo ministeriale per il bacino di utenza del Veneto (in €)</b>	<b>10.441.739,27</b>	<b>12.252.324,76</b>	<b>9.325.208,14</b>	<b>7.851.820,12</b>	<b>5.609.627,48</b>	<b>6.243.708,97</b>

A differenza degli anni precedenti, nel 2016 non è stato pubblicato il provvedimento ministeriale per attribuire le provvidenze alle emittenti televisive locali. Questo a causa del prevista sostituzione dei criteri di cui citato decreto ministeriale n. 292 del 2004, mediante un provvedimento avente il rango di decreto del Presidente della Repubblica che vede però ritardata la propria adozione.

I nuovi criteri dei quali è prevista l'adozione, porteranno all'accentramento delle competenze istruttorie e di adozione dei provvedimenti finali in capo all'autorità ministeriale, con conseguente venir meno della competenza fino ad ora esercitata dai Corecom.

## **B) RIMBORSI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE DI MESSAGGI AUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO**

### **Attività compiuta**

In occasione delle tre tornate elettorali – i due referendum e le elezioni comunali – svoltesi nell'anno 2016 il Corecom, così come previsto per legge, ha svolto una puntuale attività istruttoria, di monitoraggio e di vigilanza sulle trasmissioni televisive e radiofoniche regionali, assicurando inoltre un servizio di assistenza e di informazione a favore delle emittenti radiotelevisive locali e dei soggetti politici coinvolti sugli adempimenti loro spettanti.

Secondo quanto disposto dalla Legge 22 febbraio 2000, n. 28 *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*, comunemente nota come *par condicio* e in ottemperanza a quanto deliberato in occasione delle campagne per il referendum popolare del 17 aprile (Delibera AGCOM n. 73/16/CONS del 7 marzo 2016), per le elezioni comunali del 5 giugno 2016 (Delibera AGCOM n. 137/16/CONS del 19 aprile 2016) e del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 (Delibera AGCOM n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016), il Corecom ha provveduto a fornire alle emittenti radiotelevisive locali e ai soggetti politici interessati precise informazioni aventi ad oggetto gli adempimenti loro spettanti in materia di comunicazione ed informazione

politica e i materiali necessari all'espletamento delle procedure per l'autorizzazione e la messa in onda di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, cosiddetti MAG.

In un secondo tempo, immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della succitate due delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Corecom ha svolto le seguenti operazioni, distintamente per ognuna delle due campagne elettorali:

- acquisizione dalle emittenti radiotelevisive locali della documentazione relativa alla loro dichiarazione di disponibilità alla messa in onda dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (c.d. MAG) durante la campagna elettorale (mediante il modello MAG 1) e verificato la titolarità delle stesse a svolgere questo servizio in questa regione;
- acquisizione dai soggetti politici interessati delle richieste per la messa in onda di MAG nelle emittenti radiotelevisive locali che ne hanno dato disponibilità (mediante il modello MAG 3) e sono state incluse, dopo verifica, in un elenco pubblicato sia nel sito del Corecom che in quello dell'AGCOM. Si è proceduto, successivamente, in base ai riscontri presso le Prefetture provinciali delle liste effettivamente ammesse alla competizione elettorale, a stilare un elenco definitivo dei soggetti politici che hanno chiesto di poter utilizzare MAG nelle emittenti radiotelevisive locali.

Una volta inviato all'AGCOM l'elenco definitivo delle emittenti radiotelevisive che hanno espresso la loro disponibilità alla messa in onda dei messaggi e stilato l'elenco definitivo dei soggetti politici aventi diritto alla richiesta di messa in onda nelle emittenti radiotelevisive locali, si è proceduto al sorteggio dei soggetti politici per definire la collocazione dei MAG per soggetto politico nella programmazione della prima giornata di messa in onda degli stessi da parte delle emittenti radiotelevisive locali. L'esito del sorteggio è stato reso noto ai rappresentanti delle emittenti radiotelevisive locali in una riunione convocata presso la sede del Comitato, nella quale si è anche fornito agli stessi ulteriori informazioni sulle disposizioni in materia di *par condicio*.

**Le adesioni alla messa in onda di MAG da parte di emittenti radiotelevisive locali** per le tre campagne elettorali svoltesi nell'anno 2016 sono state le seguenti:

- per il referendum del 17 aprile 2016 sono state **41** di cui **29 da parte di emittenti televisive e 12 da parte di emittenti radiofoniche;**
- per le elezioni comunali del 5 giugno 2016 sono state **58** di cui **44 da parte di emittenti televisive e 14 da parte di emittenti radiofoniche;**
- per il referendum del 4 dicembre 2016 sono state **62** di cui **44 da parte di emittenti televisive e 18 da parte di emittenti radiofoniche.**

Si rileva il costante interesse delle emittenti a dare la propria disponibilità in occasione delle elezioni a carattere locale, mentre per quelle nazionali l'interesse è commisurato alla rilevanza politica del quesito sottoposto al voto popolare.

Secondo l'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alle emittenti radiofoniche e televisive locali, che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Si deve sottolineare, poi, che lo stesso art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sancisce che *“alle emittenti radiofoniche è*

*riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata".* Per questa ragione, il Comitato ha stabilito di riservare un terzo della somma stanziata alle emittenti radiofoniche.

In particolare, il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico - anche quest'anno adottato in grave ritardo (16 novembre 2016) rispetto a quanto previsto dalla precitata disposizione normativa - ha stabilito il rimborso per ciascun messaggio autogestito in € 28,18 per le emittenti televisive ed in € 10,42 per le emittenti radiofoniche e, nell'ambito della ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2016 per i rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettino di trasmettere messaggi autogestiti gratuiti durante le campagne elettorali o referendarie, attribuisce alla Regione del Veneto la somma complessiva definitiva di € 113.542,08 (di cui € 75.694,72 per le emittenti televisive ed € 37.847,36 per quelle radiofoniche).

La ripartizione delle somme stanziate dal Ministero di regola non è sufficiente per far ottenere il rimborso a tutte le emittenti che hanno provveduto alla trasmissione dei messaggi elettorali e quindi occorre procedere ad una redistribuzione proporzionale delle risorse.

Non appena il Ministero provvederà ad erogare l'importo suindicato, la struttura effettuerà l'erogazione dei rimborsi nella misura dovuta.

## Capitolo quarto

### Tutela e supporto ai cittadini

#### A) VIGILANZA IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI

##### Attività compiuta

Per effetto della “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni” stipulata tra l’AGCOM e il Corecom Veneto in data 23 dicembre 2004, all’art. 4, comma 1, lett. a), il Corecom Veneto è stato delegato all’esercizio delle funzioni attinenti alla “vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall’Autorità”.

Come precisato dal “*Compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*” redatte dall’Ufficio rapporti con i Corecom dell’AGCOM (edizione maggio 2014, pag. 5 e s.), la funzione di vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, già decentrata su tutto il territorio nazionale, implica un’attività di mera vigilanza per lo più su segnalazione con poteri preistruttori di raccolta della documentazione e sommaria valutazione della sussistenza di eventuali violazioni.

Diversamente, con il conferimento della delega della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale (non riguardante – allo stato – questo Corecom), mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale, l’Autorità rimette ai Comitati regionali lo svolgimento dell’attività di acquisizione della registrazione, analisi e valutazione dell’emesso, nonché lo svolgimento del procedimento sanzionatorio che ha inizio con l’accertamento della violazione e la contestazione della stessa all’emittente, e, attraverso il contraddittorio che garantisce la partecipazione della parte, si conclude con la trasmissione all’Autorità della proposta di adozione del provvedimento sanzionatorio ovvero di archiviazione.

Il Corecom provvede quindi a vigilare affinché quanto previsto dalla disciplina di settore sia rispettato. Il quadro normativo è variegato ed occorre quindi considerare diversi aspetti, quali:

- l’art. 34, comma 2, del d. lgs. n. 177 del 2005, da ultimo modificato dal d. lgs. n. 120 del 2012, prevede: “Le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile”;
- la [deliberazione n. 23/07/CPS del 22 febbraio 2007](#) dell’AGCOM, che fornisce i criteri da rispettare per non incorrere nel divieto di trasmissioni di programmi contenenti scene pornografiche;

- l'art. 36 bis del d. lgs. n. 177 del 2005 rubricato "Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche", e specificamente il comma 1, lett. g), dove si prevede che "le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose".

Nello specifico, ai sensi nota prot. n. 59220 del 19 novembre 2013 indirizzata al Corecom Veneto, la Direzione Servizi Media-Ufficio Obblighi Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici dell'AGCOM ha precisato che la propaganda di servizi telefonici forniti a titolo oneroso (servizi audiotex) non può che essere inquadrata nella categoria della "comunicazione commerciale audiovisiva", disciplinata dall'articolo 36 bis (Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici - TUSMAR); l'Autorità ha inoltre ribadito che la trasmissione di messaggi promozionali di servizi telefonici a carattere erotico in fascia oraria notturna, in quanto comunicazione commerciale audiovisiva, non è sottoposta all'obbligo dell'avvertenza acustica e del simbolo visivo (obbligo previsto, invece, per i programmi destinati a ad informare, intrattenere od istruire il grande pubblico).

Sulla scorta di questa disciplina, il Corecom provvede quindi a verificare, in via preistruttoria, se le segnalazioni degli utenti possano o meno integrare fattispecie di illegittimità, comunicando quindi agli uffici dell'AGCOM competenti ad irrogare eventuali sanzioni, qualora vengano riscontrate fattispecie di illegittimità.

Nell'anno 2016 il Corecom non ha ricevuto alcuna segnalazione relativa a presunte violazioni della normativa a tutela dei minori, mentre nell'ultimo il numero delle segnalazioni pervenute al Corecom e da quest'ultimo preistruite e trasmesse all'AGCOM era stato il seguente:

<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>
<b>70</b> segnalazioni	<b>46</b> segnalazioni	<b>42</b> segnalazioni

## **B) DIRITTO DI RETTIFICA**

Il diritto di rettifica (Legge n. 223/90) è un'altra delle materie che sono state delegate al Corecom da parte dell'Agcom, a seguito della convenzione del 2004. Il diritto di rettifica consiste nella facoltà da parte dei soggetti - di cui siano state diffuse immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni, contrari a verità - di richiedere all'emittente radiotelevisiva privata o alla concessionaria pubblica la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto alle notizie pubblicate.

Le competenze del Corecom in materia di rettifica riguardano esclusivamente il settore radiotelevisivo in ambito regionale, con esclusione del settore della carta stampata.

Come specificato dall'articolo 32 – *quinquies* del D. Lgs. 177/2005, il soggetto che ritenga lesi i propri interessi morali o materiali dovrà preliminarmente inoltrare la propria richiesta al concessionario radiotelevisivo pubblico (RAI - sede regionale) o all'emittente radiotelevisiva



privata. Soltanto qualora tale rettifica non venga accolta, l'interessato potrà inoltrare la relativa istanza al Corecom competente. In tal caso, il Comitato procede alla verifica della fondatezza della pretesa e ordina all'emittente di rettificare quanto trasmesso. Nell'ipotesi in cui l'emittente non si conformi alla decisione del Corecom, quest'ultimo trasmette la relativa documentazione all'Agcom per l'eventuale irrogazione di sanzioni.

### **Attività compiuta**

Dopo anni di assenza di segnalazioni, nel corso dell'anno 2016 sono pervenute due distinte segnalazioni nei confronti di un'emittente televisiva locale, con conseguente apertura di istruttoria, conclusasi in entrambi i casi con l'avvenuta osservanza dell'obbligo di rettifica conseguente a quanto stabilito dal Corecom Veneto.

## **C) CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA GESTORI DEL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONI E UTENTI IN AMBITO LOCALE**

### **Attività compiuta**


La conciliazione negli ultimi anni ha dimostrato tutta la sua efficacia come valido strumento alternativo al sistema giurisdizionale che in Italia in particolare, risulta caratterizzato dalla lentezza patologica del processo civile, i cui tempi di conclusione ormai "biblici" comportano gravi ricadute sulla vita economica e sociale dei cittadini, incidendo negativamente sugli interessi di natura pubblica e privata.

### **Che cos'è la conciliazione**

La conciliazione tra utenti ed organismi di telecomunicazione nello specifico, è una procedura regolamentata dalla Delibera AGCOM n. 173/07/CONS, avente ad oggetto le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.


### **Aspetti positivi della conciliazione**

Le caratteristiche peculiari della procedura di conciliazione davanti ai Corecom, e cioè la decentralizzazione, l'oralità, la semplificazione e la gratuità hanno certamente contribuito al diffondersi di un comune apprezzamento nella cittadinanza per tale procedura; lo dimostra in tal senso l'incremento delle istanze di conciliazione che sono state presentate dal 2011 al 2016 (vedi nel grafico riportato nella pagina seguente).




#### 1. Istanze pervenute

Dal 1<sup>a</sup> gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 sono pervenute al Corecom Veneto n. **4036** istanze di conciliazione (con una media di 336 istanze/mese) con un andamento mensile rappresentato dal grafico sotto riportato.




Per quanto riguarda la provenienza geografica, suddivisa per provincia, si può notare che le province dalle quali proviene il maggior numero di istanze siano quelle di Venezia, Padova e Verona, come evidenziato nel grafico alla pagina seguente:




### 2. Istanze suddivise per operatore

Il diagramma delle istanze per operatore indica come la maggior parte delle istanze interessi Telecom (1485) pari al 36% della totalità delle istanze, Vodafone che con la consociata Teletu arriva ad un numero pari a 919 istanze (pari al 22%): questo significa che solo due operatori (Telecom e Vodafone-Teletu) sono oggetto del 58% di tutte le istanze di conciliazione pervenute al Corecom Veneto nel 2016:




### 3. Tipologia istanze

Per quanto concerne la natura delle istanze, il seguente grafico evidenzia che il 53% delle richieste di conciliazione proviene da utenti privati, mentre il restante 47% proviene da aziende e professionisti (una casistica impegnativa sul piano conciliativo poiché introduce la problematica del danno economico conseguente, che non trova però adeguata risposta nello spirito indennizzatorio della procedura e soprattutto delle disponibilità compensatorie degli operatori).



#### 4. Oggetto dei formulari UG

Come evidenzia il grafico sotto riportato, la maggior parte delle contestazioni (1097) riguardano l'errata fatturazione e/o la contestazione di addebiti in fattura, e la contestazione delle penali per recesso anticipato (614), frutto quest'ultimo dato della non ancora chiara applicazione del c.d. «decreto Bersani» (decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito poi dalla legge 2 aprile 2007, n. 40):



#### 5. Esiti udienze


Nel corso del periodo considerato (gennaio-dicembre 2016) si sono svolte n. 3368 udienze di conciliazione di cui:

**2351** (pari al 70 % delle udienze svolte) si sono concluse con un accordo tra le parti;

**508** (pari al 15 % delle udienze svolte) si sono concluse con un mancato accordo tra le parti;

**198** (pari al 6 % delle udienze svolte) si sono concluse con la mancata comparizione dell'operatore;


**311** (pari al 9 % delle udienze convocate) si sono concluse con la mancata comparizione dell'utente.



## 6. Pre-conciliazioni

Nel corso dell'anno 2016 si sono concluse prima del procedimento n. 661 istanze (nel senso che il ricorrente nel frattempo ha rinunciato, oppure le parti hanno raggiunto un accordo prima dell'udienza di conciliazione).

Dal grafico, riportato alla pagina seguente, si può evincere che Fastweb e Wind sono stati, nel corso dell'anno, gli operatori che hanno utilizzato in misura maggiore la pre conciliazione.




### 7. Esiti complessivi udienze

Se al dato relativo alle udienze (svolte) che si sono concluse positivamente (**2351**) si aggiunge anche il dato relativo alle pre-conciliazioni (**661**) (considerando comunque che la presentazione dell'istanza al Corecom e la successiva fissazione dell'udienza, possano considerarsi attività propedeutiche alla formulazione, da parte dell'operatore, di una proposta transattiva prima dell'udienza) le istanze che si sono **concluse positivamente** arrivano ad una cifra complessiva pari a **3012** .

Quelle che si sono **concluse negativamente** sono in totale **706** (di cui **508** per mancato accordo tra le parti e **198** per la mancata comparizione dell'operatore)

Quelle alle quali il ricorrente non si è presentato, e che quindi vengono considerate di fatto come una **rinuncia al procedimento**, sono state invece **311**.

Il grafico riportato alla seguente pagina consente l'agevole confronto tra i dati che sono stati ora riportati.




## 8. Valori economici


In sede di udienza di conciliazione è stata concordata la corresponsione delle somme come di seguito specificate, come evidenziato nella tabella e grafico seguenti:

- **€ 468.088,00** a titolo di indennizzo e/o rimborso (gli indennizzi sono quelli previsti dalle Condizioni Generali di Contratto e dalle Carte dei Servizi, mentre i rimborsi riguardano tutti i servizi non richiesti dall'utente ma che l'operatore ha comunque fatturato);
- **€ 1.200.801,00** a titolo di storno (trattasi di cifre che l'utente non ha pagato, contestandone la legittimità, e che l'operatore ha provveduto ad azzerare contabilmente, provvedendo a ritirare, a propria cura e spese, e quando attivata, la procedura di recupero del credito affidata a società specializzate (Ge.Ri.).

Valori economici			
anno 2016	Indennizzi – rimborsi erogati	Storni effettuati	Totale importi pro utente
	€ 468.088,00(A)	€ 1.200.801,00 (B)	€ 1.668.889,00(A+B)



Con il grafico sotto riportato, invece, si evidenziano alcuni dati significativi; in particolare, dalla suddivisione per mese degli importi erogati, si evince da un lato che l'importo medio mensile riconosciuto (comprensivo degli indennizzi e degli storni) è pari a € 139.074,00 e, dall'altro, che il mese in cui gli operatori hanno corrisposto l'importo più alto (€ 215.206,00) è stato il mese di maggio, mentre il mese con l'importo erogato minore è stato il mese di agosto (€ 10.531,00).




### 9. Istanze GU5 nel 2016


L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, ovvero nel corso della relativa procedura, può chiedere al Corecom, nei casi di evidente urgenza, l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte




dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa. I formulari GU5 inoltrati per segnalare sospensioni e/o abusi da parte degli Operatori, nel periodo gennaio-dicembre 2016, sono stati complessivamente n. **788**; sono state accolte dall'operatore n. **416** istanze ed adottati n. **175** provvedimenti temporanei d'urgenza. Mentre sono state dichiarate inammissibili n. **114** istanze.



### 10. Istanze GU5 suddivise per operatore di telecomunicazione



### 11. Istanze GU5 suddivise per tipologia di abuso





**Capitolo quinto****Attività di comunicazione,  
iniziative, eventi**

L'anno 2016, che ha visto l'insediamento del nuovo Comitato in data 8 marzo, è da considerarsi un anno di transizione, in quanto il precedente Comitato non aveva previsto attività specifiche, ulteriori a quelle già previste dalla normativa e dagli atti convenzionali con l'Autorità.

Ciò è servito al nuovo organo collegiale per l'approfondimento dei temi oggetto della propria attività, al fine di stendere un programma che coinvolga l'intera durata del mandato.

**Nuovo impianto per il monitoraggio televisivo**

Il Comitato – con decisione assunta in data 15 giugno 2016 – ha recepito l'invito ad esso rivolto dal precedente Comitato, il quale aveva lasciato all'organo collegiale subentrante la valutazione sull'approvazione o meno del progetto di realizzazione del nuovo impianto di sintonizzazione e registrazione delle trasmissioni televisive, in uso al Corecom Veneto.

Il parere è stato favorevole, confermando così la volontà di destinare l'ammontare delle risorse AGCOM assegnate al Corecom Veneto per le annualità 2014 e 2015 (pari a complessivi € 158.908,00). La competente struttura del Consiglio regionale verrà quindi incaricata di procedere con la rituale gara pubblica.

**Tutela della reputazione digitale**

Nel corso dell'incontro in data 8 novembre 2016 con il Corecom Lombardia, è maturata la volontà di svolgere le seguenti attività:

- rimozione (c.d. *cleaning*) di contenuti lesivi della reputazione digitale;
- interventi informativi/formativi destinati a studenti, genitori e docenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado;
- formazione e supporto operativo al personale del Corecom.

In proposito, sono stati avviati i contatti con l'Università di Padova per la realizzazione del progetto.

Il rinnovo dell'Accordo Quadro del 2008 tra l'Autorità e le Conferenze dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, base delle successive convenzioni tra singoli Corecom ed AGCOM per il conferimento delle materie delegabili, consentirà di verificare la possibilità di far rientrare la relativa spesa tra quelle oggetto di finanziamento da parte dell'AGCOM (funzioni delegate).

**Conferimento delle seconde deleghe**

Il Comitato, con l'attività ricordata nel capitolo introduttivo, ha posto le basi per l'avvio del processo di conferimento delle suddette deleghe. Allo scopo, aveva in precedenza incaricato la struttura di effettuare un'analisi comparativa con i principali Corecom italiani, individuati tra quelli aventi caratteristiche simili a quelle del Corecom Veneto.

Lo studio è stato poi riprodotto in una brochure illustrativa .

In proposito, sono stati avviati i contatti con l'Università di Padova per l'assicurazione di un supporto nella fase di avvio delle attività che saranno oggetto di delega.

### **Rapporti con l'Università**

Il Comitato ha posto le basi per due progetti di collaborazione con l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, attinenti alla realizzazione del progetto “Tutela minori e della *web reputation*” e agli adempimenti di supporto tecnico-giuridici e amministrativi finalizzati all'esercizio da parte del Corecom delle funzioni delegate e delegande dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

## Capitolo sesto

**Prospetto delle spese  
sostenute nell'anno 2016**

Rendiconto dei pagamenti effettuati dal Corecom nell'anno 2016

<b>ATTIVITA'</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>INDENNITA' E RIMBORSI DEI CINQUE COMPONENTI DEL CORECOM</b>	<b>€ 120.062,89</b>
<b>PAGAMENTI 2016 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM</b>	<b>€ 69.954,45</b>
Convenzione ai sensi dell'art. 15 l. n. 241/1990 per progetto di ricerca "internet e navigazione sicura"	€ 5.000,00
Servizio di formazione e disseminazione dei risultati della ricerca della convenzione tra Corecom e Università di Padova - centro "Giorgio Lago: minori, donne, web tv e conciliazione"	€ 21.259,00
Manutenzione ordinaria dell'impianto di sintonizzazione e registrazione del Corecom	€ 3.660,00
Servizio di monitoraggio delle emittenti televisive locali della regione Veneto in occasione della campagna referendaria del 17 aprile 2016.	€ 9.545,45
Servizio di monitoraggio elettorale delle emittenti televisive della regione Veneto per la campagna per le elezioni comunali del 05 giugno 2016 e successivo turno di ballottaggio.	€ 12.490,00
Assistenza nell'istruttoria delle istanze per la concessione alle emittenti televisive dei benefici ex l.488/1998. Bando 2015	€ 18.000,00



**CORECOM**  
Comitato Regionale per le Comunicazioni  
**VENETO**

Via Poerio, n. 34

30171 Mestre-Venezia

tel. 041.2701650, fax 041.2701659

mail: [corecom@consiglioveneto.it](mailto:corecom@consiglioveneto.it)

PEC: [corecom@consiglioveneto.legalmail.it](mailto:corecom@consiglioveneto.legalmail.it)

sito internet: <http://corecom.consiglioveneto.it/corecom/>